

08818-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1510/2025

ALFREDO GUARDIANO

- Relatore -

UP - 02/12/2025

~~X. GUARDIANO ALFREDO - TUDINO~~

R.G.N. 31978/2025

~~ALESSANDRA~~

RENATA SESSA

FEDERICO MARIA MERIGGI

ALESSANDRINA TUDINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Rieti, in data 5.6.2022, aveva condannato [REDACTED] alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al delitto ex artt. 582, 585 e 577, cod. pen., in rubrica ascrittale, riconoscendo in suo favore i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

2. Avverso la menzionata sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando, in punto di rigetto del motivo di appello con cui si censurava la decisione del giudice di primo grado di mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente, "violazione dei criteri di proporzionalità e di motivazione imposta dalla legge".

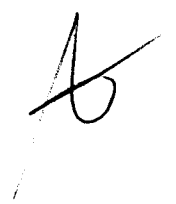
3. Con requisitoria e conclusioni dell'11.11.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni del 25.11.2025 l'avv. [REDACTED], difensore di fiducia della [REDACTED] insisteva per l'accoglimento del ricorso

4. Il ricorso non può essere accolto.

5. Due le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente.

Da un lato, il giudizio negativo sulla capacità dell'imputata di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione delle sue condizioni economiche; dall'altro, il giudizio del pari negativo sulla idoneità della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 58, l. n. 689 del 1991, ad assicurare la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati da parte dell'imputata, alla luce della minima entità della pena detentiva irrogata e della capacità a delinquere di quest'ultima, che,



successivamente ai fatti per cui si procede, è stata condannata per due rapine.

Il percorso argomentativo della Corte territoriale è solo in parte condivisibile.

Vero è che nella giurisprudenza di legittimità è emerso un orientamento secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti: cfr., da ultima, Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318 – 01).

Tuttavia a tale orientamento se ne contrappone un altro, che appare prevalente e che il Collegio condivide, alla luce del quale in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato: cfr., *ex plurimis*, Sez. 4, n. 8873 del 28/01/2025, Rv. 288419 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729; Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, Rv. 289194 – 01).

Risulta, pertanto, fondato il rilievo con cui la ricorrente ha contestato che le disagiate condizioni economiche dell'imputata siano da ostacolo all'accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

Ciò nonostante il ricorso non può essere accolto, in quanto, con riferimento all'altra delle "rationes decidendi", da sola sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta dell'appellante (cfr., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 38809 del 30/10/2025, Rv. 288964 – 01), la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali delle precedenti condanne il giudice può tenere conto "ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 L. n. 689 del 1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati" (cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/2/2024, Rv. 286006, in motivazione).

Principi ribaditi in altre successive pronunce nelle quali si è affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, i precedenti penali del condannato possono formare oggetto di valutazione ed è legittimo trarre da essi, sulla base di una specifica, puntuale e concreta motivazione, elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).

Più di recente si è evidenziato che, in tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01).

Orbene, pur nella sua concisione, la motivazione della Corte territoriale deve ritenersi conforme a tali principi, posto che il giudice di appello non si è limitato a operare un semplice richiamo alle condanne per rapina pronunciate nei confronti della [REDACTED] ma ha tratto da tali condanne,



intervenute dopo i fatti per cui si procede, un giudizio, affatto manifestamente illogico o contraddittorio, sull'inidoneità della pena pecuniaria a salvaguardare i consociati dal pericolo di reiterazione criminosa, alla luce della capacità a delinquere dimostrata dalla prevenuta e della entità della pena pecuniaria che risulterebbe dalla conversione, tenuto conto della minima entità della pena detentiva irrogata.

Al riguardo non può non rilevarsi come i rilievi difensivi non colgano nel segno, apparendo, anzi, oltremodo generici nell'affermare l'esistenza di una motivazione incompleta e viziata da automatismi non consentiti nella valutazione dei precedenti penali della [REDACTED] che, per le ragioni già espresse, non può considerarsi tale.

Per mera completezza va segnalato che l'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel riformulare l'art. 58, l. n. 689 del 1981, ha introdotto il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, che sembra non applicabile nel caso concreto, posto che la sostituzione della pena detentiva venne chiesta già al giudice di primo grado quando il suddetto divieto non era operante.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 2.12.2025.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

